

# TI\_GERICHTE 17.2011.5 vom 24. März 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-03-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2011.5](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2011.5)

FR: TI\_GERICHTE 17.2011.5 du 24 mars 2011

IT: TI\_GERICHTE 17.2011.5 del 24 marzo 2011

## Regeste

Violazione del diritto di essere sentito: assunzione di un mezzo di prova senza coinvolgimento delle parti. Lesioni semplici: assenza di legittima difesa esimente e di legittima difesa disculpante

## Erwägungen

### E. 3

2. Nel loro gravame, i ricorrenti eccepiscono, preliminarmente, di falso il contenuto del verbale dibattimentale 13 dicembre 2010 in relazione all'istruttoria dei fatti svoltisi il 29 maggio 2009 presso l'albergo PC 1. Essi ricordano, dapprima, di avere formulato tempestiva opposizione, ai sensi dell'art. 227 CPP TI, all'utilizzo in sede dibattimentale di tutte le risultanze scritte dell'istruzione formale e che, con ordinanza 27 ottobre 2010, il primo giudice ha deciso sulle prove da assumere al dibattimento, disponendo, in particolare, l'assunzione di prove testimoniali. Proseguendo, i ricorrenti affermano che " durante il dibattimento non è stato eseguito alcun riconoscimento degli accusati sulle immagini della videosorveglianza dell'albergo PC 1 allegate al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria del 26 giugno 2009 " (ricorso, pto 10.5., pag. 7): in effetti - precisano - nel corso del dibattimento il giudice non ha, per quanto a loro risulti, visionato il film in questione o suoi fotogrammi e non ha proceduto a constatazioni sull'identità o sulle caratteristiche delle persone riprese in immagine. " Durante il processo " - precisano gli insorgenti - " nessun accertamento in tale senso è mai stato loro comunicato, né prospettato ". Rilevando che " la questione era stata trattata nella fase delle arringhe, ma proprio nel senso che (...) anche gli eventuali accertamenti diretti svolti dal giudice avrebbero dovuto avere luogo nel corso dell'istruttoria dibattimentale e non in camera di consiglio ", i ricorrenti concludono che, perciò, " il verbale menziona un atto procedurale che in realtà non ha mai avuto luogo, o almeno, non a conoscenza delle parti " (ricorso, pto 10.3., pag. 6). In questo senso, essi sollevano l'eccezione di falsità del passaggio contenuto a pagina 22 del verbale dibattimentale secondo cui " il giudice visiona con la Segretaria il CD-ROM, constatando che RI 2, RI 1 e RI 3 appaiono sulle riprese video " (ricorso, pto 10.2, pag. 6). Nell'"avversata ipotesi in cui" dovesse essere respinta l'eccezione di falso, i ricorrenti sostengono che il giudice è incorso in un vizio essenziale di procedura ai sensi dell'art. 288 lett. b CPP TI " in relazione al preteso confronto dei ricorrenti con le persone riprese nel filmato della videosorveglianza " avendo egli violato il loro diritto di partecipare al predetto atto istruttorio che non è stato loro né comunicato né prospettato. Anche con riguardo ai confronti fotografici ai fini dell'identificazione - continuano i ricorrenti - " le parti devono avere la facoltà di porre domande, formulare riserve e più in generale di esprimersi ". Del resto - precisano gli insorgenti - nel verbale dibattimentale non si trova alcuna traccia di un contraddittorio relativamente ad un simile atto istruttorio. Ne consegue - concludono i

resistenti - la nullità, subordinatamente l'annullamento, della predetta prova (ricorso, pti 11-11.2.3., pag. 7-8). 2.1.a) Giusta il cpv. 1 dell'art. 227 CPP TI - applicabile per analogia anche ai giudizi della Pretura penale giusta l'art. 273 CPP TI - se le parti intendono assumere prove al dibattimento, oltre a quelle indicate nell'atto di accusa, devono notificarle al presidente entro il termine di 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza d'apertura. Per il cpv. 2 dell'art. 227 CPP TI, entro lo stesso termine, le parti possono formulare opposizione all'uso in sede dibattimentale di altre risultanze dell'istruttoria formale. La ratio dell'opposizione all'uso dibattimentale delle risultanze scritte dell'istruzione formale è di garantire, quando ciò risponde ad una specifica esigenza delle parti, una rigorosa applicazione dei principi dell'immediatezza e dell'oralità e di fare chiarezza sul modo e sulla misura in cui verranno istruite le prove nel corso del dibattimento. Si ricorda, qui, che i principi dell'immediatezza e dell'oralità non sono principi costituzionali indipendenti - né la Costituzione federale né la CEDU li garantiscono in modo illimitato - ed è il diritto di procedura che determina in che misura le prove debbano essere assunte direttamente dal tribunale e se e quali risultanze della procedura d'istruzione debbano essere scartate (STF 6B\_1004/2008 del 9 aprile 2009 e riferimenti; STF del 26 maggio 2004 1P.215/2004 consid. 2; Piquerez, Procédure pénale suisse, Manuel, 2a ed 2007, nota 884 e 885). b) L'opposizione ex art. 227 cpv. 2 CPP TI non deve essere motivata. Se formulata, essa ha quale effetto l'obbligo per il giudice di assumere durante il dibattimento le prove necessarie al giudizio (cfr. rapporto 22.7.1992 della commissione speciale per l'esame del messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 del Consiglio di Stato concernente la revisione totale del codice di procedura penale del 10 luglio 1941). 2.2. In concreto, nel termine loro assegnato con ordinanza 10 dicembre 2009, rispettivamente con ordinanza 13 ottobre 2010, sia RI 2 che RI 3 che RI 1 hanno formulato opposizione all'utilizzo delle risultanze predibattimentali (RI 2 e RI 3 il 15 gennaio 2010; doc. PRPEN 8 inc. 10.2009.666; doc. PRPEN 8 inc. 10.2009.667 e RI 1 il 21 ottobre 2010; doc. PRPEN 7 inc. 10.2009.665). Tali opposizioni - peraltro confermate al dibattimento (verbale dibattimento, pag. 8) - hanno comportato, così come indicato al considerando precedente, l'obbligo per il primo giudice di procedere all'assunzione al dibattimento di tutte le prove che egli riteneva essere rilevanti per il giudizio che era chiamato a rendere. 3.a) Dalla sentenza impugnata si evince che il giudice di prime cure ha fatto uso ai fini del proprio giudizio delle riprese video delle telecamere di sorveglianza dell'albergo PC 1 contenute nel cd-rom e che tale atto istruttorio è stato determinante per l'esito del giudizio impugnato, in particolare per individuare la responsabilità dei ricorrenti per quanto attiene alla violazione di domicilio e al danneggiamento del predetto albergo. In effetti, l'altro elemento considerato dal giudice di prime cure - e meglio, il riconoscimento, in polizia e in sede dibattimentale, da parte della testimone \_\_\_\_\_ di RI 2 individuata come persona presente il 29 maggio 2009 presso l'albergo PC 1 - non basta a fondare l'accertamento secondo cui i ricorrenti sono gli autori dei citati reati (sentenza impugnata, pti 3.5.- 3.12, pag. 21-24). b) Visto che si trattava di un mezzo di prova importante per il giudizio, discendeva dall'opposizione formulata ex art. 227 cpv. 2 CPP TI l'obbligo per il primo giudice di visionare tale filmato durante il dibattimento. Esso doveva, perciò, venire proiettato e visionato dal giudice alla presenza e con la partecipazione delle parti cui doveva, poi, essere data facoltà d'esprimersi in merito. c) In concreto, risulta con chiarezza dal verbale del dibattimento che il filmato è stato visionato, sul monitor del computer, dal pretore e dalla segretaria e che le foto contenute nel cd-rom sono state mostrate alla teste \_\_\_\_\_. Così come, peraltro, già rilevato dal PG nel suo DNLP, dal verbale emerge, tuttavia, con altrettanta chiarezza che il pretore ha

proceduto alla visione del cd-rom (ed alla ostensione delle foto contenute nello stesso alla teste) senza coinvolgere le parti in tale atto istruttorio: per dirla con il PG, “ il pretore ha espressamente riportato nel verbale di avere visionato il cd-rom unicamente con la segretaria, escludendo in tal modo di avervi proceduto alla presenza delle parti, e confermando in tal modo che l’accertamento non è avvenuto nel corso dell’udienza ” (DNLP 21.01.2011, consid. 5, pag.2; CRP 1.3.2011, consid. 3.4., pag. 5).

### **E. 3.1**

e rinvii; Trechsel, op. cit., ad art. 15, N. 6, pag. 93). Per verificare se la difesa è stata proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare, va valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono stati utilizzati (DTF 107 IV 12 consid. 3a; Seelmann, op. cit., ad art. 15, n. 9-13., pag. 339-340). La difesa è da considerarsi eccessiva quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid. 3). Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15 CP, il giudice attenua la pena (legittima difesa disculpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase vCP). Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole ( art. 16 cpv. 2 CP). L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole (cfr. 16 cpv. 2 CP) solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve trovare l’autore. Non è necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se l’eccitazione o lo sbigottimento erano tali da giustificare l’esonero da pena nonché determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque, necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente che una pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere d’apprezzamento (STF del 3 settembre 2007 6B\_222/2007 consid. 2.3; DTF 102 IV 1 consid. 3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ 1988 pag. 121 consid. 4).

### **E. 3.2**

E’ evidente che procedendo alla visione del filmato senza coinvolgere le parti, il primo giudice ha violato il loro diritto di essere sentito, assumendo, peraltro, in modo crassamente irritato il mezzo di prova tanto da poter considerare - come ha fatto il procuratore generale nel suo DNLP - che tale assunzione non è avvenuta al dibattimento nella misura in cui per dibattimento si intende tutto quanto avviene nel corso di un’udienza alla presenza e con la partecipazione delle parti (De Preux in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 339, n 1 e ss, pag. 1516 e segg.). Non essendo state le parti coinvolte nella visione del filmato, non può essere considerato che la prova su cui il pretore ha fondato il suo giudizio sia stata assunta al dibattimento. Ne discende che, con riferimento ai fatti svoltisi il 29 maggio 2009 presso l’albergo PC 1, il ricorso va accolto (avendo, peraltro, i ricorrenti eccepito il vizio non appena possibile) senza che sia

necessario pronunciarsi sulle altre censure ricorsuali. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata per quanto attiene ai dispositivi di condanna di RI 2, RI 1 e RI 3 in relazione alle imputazioni di violazione di domicilio e danneggiamento per i fatti di \_\_\_\_\_ e gli atti sono rinviati alla Pretura penale per nuovi accertamenti - da esperire con la partecipazione delle parti - e per un nuovo giudizio. Fatti del 10.11.2008 a \_\_\_\_\_ Ricorrente: RI 3

#### **E. 4**

Il ricorrente RI 3 sostiene, dapprima, che il giudice di prime cure è incorso in arbitrio (art. 288 lett. c CPP TI) nel ritenere che la lesione subita dall'agente PC 4 è stata provocata da un calcio da lui sferrato (ricorso, pto 12.3, pag. 13 e segg.).

##### **E. 4.1**

Rilevato come risulti dai certificati medici in atti (certificato \_\_\_\_\_ del 10 novembre 2008, certificato del dott. med. \_\_\_\_\_ del 6 dicembre 2010) che PC 4 ha subito un trauma contusivo del ginocchio destro ed evidenziato che l'evento si è prodotto durante l'azione di sgombero dell'edificio occupato in \_\_\_\_\_, il primo giudice ha ritenuto di poter fondare l'accertamento secondo cui la lesione patita dall'agente PC 4 è stata causata da un colpo sferrato dal ricorrente sulle audizioni dibattimentali del primo tenente \_\_\_\_\_, del gendarme e della parte civile PC 4 (sentenza impugnata, consid. 2.9., pag. 17). In effetti - ha spiegato il primo giudice - da tali audizioni si evince che, al momento in cui è stato sferrato il colpo, in loco (cioè, nello spazio ristretto in cui l'evento si è verificato) c'erano soltanto l'accusato RI 3 e i due agenti. Rilevato come fosse improponibile identificare nel collega l'autore del gesto in quanto questi " non aveva nessun motivo per colpire l'agente PC 4 " - ha precisato il primo giudice - l'autore va forzatamente individuato in RI 3 per cui l'agente PC 4 rappresentava il " sistema " che impedisce di considerare " liberata " una casa " okkupata " (sentenza impugnata, consid. 2.10., pag. 17 e consid. 2.12., pag. 18-19).

##### **E. 4.2**

Il ricorrente considera arbitrario l'accertamento secondo cui la lesione subita da PC 4 è riconducibile ad un colpo da lui sferrato in quanto fondato su " indizi fortemente contraddittori, rispettivamente inesistenti " . Sulla questione - continua l'insorgente - il giudice di prime cure "ha fatto delle deduzioni insostenibili, rispettivamente ha considerato unilateralmente le singole prove e infine ha accertato circostanze che non risultano minimamente dagli atti" (ricorso, pto 12.3., pag.13-14). Omettendo incomprensibilmente di considerare che non vi è alcun testimone che abbia visto quanto accaduto e che neppure la parte lesa è stata in grado di spiegare cosa sia successo, il primo giudice - sostiene il ricorrente - ha " apoditticamente e senza alcun riferimento agli atti del processo " concluso che egli ha sferrato il calcio ferendo l'agente PC 4 fondando, così come emerge dai considerandi della sentenza, tale suo accertamento su un " insostenibile e sua personale teoria sulle pretese motivazioni soggettive dell'accusato (volontà di sferrare un colpo contro una persona che rappresentava il sistema)" (ricorso, pto 12.3.1., pag. 14). Le testimonianze raccolte, in particolare quelle di \_\_\_\_\_ e dello stesso PC 4 - precisa il ricorrente - indicano che all'agente PC 4 è occorso l'infortunio mentre lui era ammanettato sul cofano di un'auto di servizio ed " aveva il volto rivolto verso la macchina e si dimenava a casaccio con mani e piedi ". In questo contesto, non si può concludere con sufficiente certezza per la tesi accusatoria. Ve ne sono altre, maggiormente plausibili. Fra tutte, quella secondo cui la lesione patita da PC 4 sia dovuta ad un " movimento convulso nella concitata fase del fermo

” appare, peraltro - sostiene il ricorrente - supportata, da un lato, dalla testimonianza resa da \_\_\_\_\_ (collega dell’infortunato) al dibattimento che ha dichiarato di non sapere “ se sia stato un calcio o uno sgambetto ” a far cadere PC 4 e, dall’altro, dal tipo di lesione subita ritenuto come gli atti medici (in particolare, il certificato 17.11.2008 del dott. med. \_\_\_\_\_) attestino “ una distorsione del ginocchio ” e non “ una lesione condrale post-traumatica visibile”. Il tipo di lesione - precisa il ricorrente - “ sembra escludere la tesi acriticamente sposata” dal primo giudice , “ovvero che il danno fisico sarebbe da ricondurre ad un calcio del ricorrente” . Pertanto - conclude - “ già solo poiché non tiene conto di questi insopprimibili dubbi sulla dinamica dei fatti, la sentenza risulta arbitraria e va annullata ” (ricorso, pto 12.3.2., pag.14-15).

#### **E. 4.3**

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata, né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati da errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). È, invece, necessario indicare e sostanziare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha ommesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1). Il precetto in dubio pro reo è il corollario della presunzione d’innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e disciplina sia la valutazione delle prove sia la ripartizione dell’onere probatorio. Per quanto riguarda l’onere probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la propria innocenza. Al proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce - come il Tribunale federale - di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87). Per quanto attiene invece alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie (DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 2c pag. 37). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi che sono atti a fondare il convincimento del tribunale quando, valutati globalmente, consentono di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’accusato (STF 12 febbraio 2003, inc. 1P.333/2002 consid. 1.4; STF 10 gennaio 2002, inc. 6P.93/2001 consid. 3c; STF 25 settembre 2000, inc. 1P.608/1999 consid. 3d; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006 consid.

3.9; STF 28 giugno 2004, inc. 6P.72/2004 consid. 1.2; STF 7 maggio 2003, inc. 6P.37/2003 consid. 2.2). Ritenuto che semplici dubbi astratti e teorici sono sempre possibili, il principio è disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire sulla colpevolezza, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti e insopprimibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40; 17.2002.45).

#### **E. 4.4**

La realtà che emerge dalle testimonianze rese al dibattimento non è propriamente quella disegnata dal ricorrente. Da un lato, il teste \_\_\_\_\_ (primo tenente preposto a comandare l'intervento della Polizia cantonale in via \_\_\_\_\_), ha individuato sotto giuramento in RI 3 l'autore della lesione subita da PC 4: in effetti, egli ha dichiarato di essersi girato ed avere "visto lui (indica RI 3) che si dimenava e tirava calci. Così colpiva l'agente PC 4, che è caduto (siccome era stato colpito al ginocchio che ha ceduto)" (verbale dibattimento, teste \_\_\_\_\_, pag. 12). D'altro lato, il gendarme \_\_\_\_\_ ha dichiarato al dibattimento che, al momento in cui PC 4 ha subito la lesione, con loro c'era soltanto "la persona fermata" ossia RI 3 (verbale dibattimento, pag. 13). Infine, PC 4 ha precisato che, pur non avendo visto chi ha tirato il calcio, lo ha "sentito benissimo" e, in quel momento, con lui, oltre al collega, c'era soltanto "colui che stavo ammanettando" - cioè, RI 3 (lo ha indicato al dibattimento definendolo "quello senza cuffia" - che è stato "l'unico con il quale ho avuto a che fare direttamente" (verbale dibattimento, audizione PC 4, pag 16). Ritenuto come, peraltro, emerge chiaramente da tutte le testimonianze e sia incontestato che, quando è stato fermato, RI 3 "scalciava e si dimenava" (verbale dibattimento, audizione PC 4, pag 16; teste \_\_\_\_\_, pag. 12; ricorso, pto. 12.3.2., pag 14), è in un procedimento esente da arbitrio che il giudice di prime cure ha concluso che a causare la lesione patita da PC 4 sia stato un calcio assestato da RI 3. Non basta a sostenere la tesi ricorsuale il riferimento al tipo di lesione patita da PC 4 nella misura in cui non vi sono valutazioni specialistiche che permettano di escludere che un calcio possa causare tale lesione. Va, comunque, qui precisato che dagli atti emerge, piuttosto, la tesi contraria ritenuto che sia il rapporto di visita del pronto soccorso ortopedico che il certificato \_\_\_\_\_, entrambi del 10 novembre 2008, che il certificato medico del dott. med. \_\_\_\_\_ del 6 dicembre 2010 parlano di un trauma contusivo del ginocchio. La tesi ricorsuale secondo cui la lesione è da ricondurre ad un movimento convulso dell'agente - che, contrariamente a quanto sostenuto, non è confortata dalla deposizione del teste \_\_\_\_\_ il quale si è limitato a dire di non sapere "se sia stato un calcio o uno sgambetto a farlo cadere" (verbale dibattimento, teste \_\_\_\_\_, pag. 13) - rimane allo stadio di pura ipotesi che, per quanto possibile, non basta a qualificare di arbitrario un accertamento fondato su una valutazione sostenibile del materiale probatorio. Su questo punto il ricorso va, pertanto, respinto.

#### **E. 5**

Proseguendo nel suo esposto, RI 3 sostiene che il primo giudice è incorso in arbitrio nel ritenere che egli ha sferrato intenzionalmente o con dolo eventuale il colpo ricevuto dall'agente PC 4 (ricorso, pto 12.3.3., pag. 15).

#### **E. 5.1**

. Al riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto che “ rifiutarsi di collaborare con la Polizia e dimenarsi violentemente, scalcando al momento dell’ammanettamento equivale a non escludere l’ipotesi (dolo eventuale) di poter ferire chi sta mettendo in atto l’operazione di sgombero ” (sentenza impugnata, cons. 2.11, pag. 18).

### **E. 5.2**

Per il ricorrente - “ammesso e non concesso” che sia stato un colpo da lui assestato a causare la lesione - “ niente poteva e può lasciar pensare ” che tale colpo sia stato inferto intenzionalmente. In realtà, se lui ha colpito - precisa il ricorrente - lo ha fatto involontariamente. Egli si dimenava mentre si trovava ammanettato, con il viso rivolto verso l’auto di servizio e con gli agenti alle sue spalle e, perciò, non poteva vedere dove eventuali calci sarebbero andati a colpire. In quei frangenti - conclude - “ stava semmai agli agenti stare attenti e mettere in atto gli accorgimenti necessari” per evitare che qualcuno si potesse far male (ricorso, pto. 12.3.3., pag. 15).

### **E. 5.3**

Sussiste dolo eventuale laddove l’autore ritiene possibile che il suo comportamento cagioni l’evento illecito o il reato e, ciò nondimeno, agisce prendendo in considerazione ed accettando la predetta eventualità, pur non desiderandola ( DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2, 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Chi prende in considerazione l’evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP (“basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accoli il rischio”; cfr. 18 cpv. 2 vCP). Non è necessario che l’autore desideri tale evento o lo approvi ( DTF 121 IV 249 consid. 3a). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, sia in un caso come nell’altro. Infatti, vi è dolo eventuale quando l’autore ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, per il caso, se ne accomoda e v’è, invece, negligenza - e non dolo - quando l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi ( DTF 130 IV 58 consid. 8.3). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà dell’autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e segg. con giurisprudenza ivi citata). Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all’evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto il profilo dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2<sup>a</sup> edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). Tuttavia, il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base a elementi esteriori; ne discende che in quest’ambito, le questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4). Il quesito giuridico se l’autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti accertati dall’autorità cantonale da cui quest’ultima ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale federale) può pertanto esaminare se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in base ai quali è stato accertato che l’autore ha preso in considerazione, ossia ha accettato, l’evento o il reato ( DTF 130 IV 58

consid. 8.5). In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell'esperienza. Può inferire la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove l'eventualità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato ( DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag. 225, 130 IV 58 consid. 8.4).

Quest'interpretazione deve ragionevolmente prendere in considerazione il grado di probabilità che l'evento si realizzi, alla luce delle circostanze concrete e dell'esperienza della vita (DTF 133 IV 1 consid. 4.6 pag. 8). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'autore ha accettato che si produca l'evento illecito figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio, il movente e la modalità con cui l'atto è stato commesso ( DTF 125 IV 242 consid. 3c in fine e rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B\_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1). Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'autore, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse.

#### **E. 5.4**

Nel contesto disegnato dal materiale probatorio in atti, la censura è al limite del temerario. Chi scalcia mentre viene fermato forse non ha quale obiettivo principale il colpire, ma il divincolarsi per opporsi al fermo. È certo che chi si comporta in questo modo prende almeno in considerazione la possibilità di colpire chi gli sta intorno e accetta che tale possibilità - molto probabile visto che i poliziotti erano costretti a stargli molto vicino per mantenerlo fermo - si verifichi (sentenza impugnata, consid. 2.11., pag. 18). Ininfluenza dal profilo della configurazione soggettiva del reato e, pertanto, destinato all'insuccesso l'argomento sull'obbligo degli agenti di adottare gli accorgimenti necessari affinché nessuno si potesse far male durante il loro intervento. Anche su questo punto, pertanto, il ricorso va respinto.

#### **E. 6**

In via subordinata, RI 3 invoca un'errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (art. 288 lett. a CPP TI) per avere il primo giudice violato gli art. 123, 15 e 16 cpv. 2 CP (ricorso, pto 13, pag. 16).

#### **E. 6.1**

Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha osservato che gli agenti di polizia, nell'intervenire per impedire il protrarsi di una violazione di domicilio che durava da giorni, " si sono comportati con la dovuta professionalità, pacatezza e proporzionalità nei confronti di quegli occupanti che invece, in maniera del tutto inadeguata, hanno iniziato lanciando loro un petardo per poi finire ad aggredirli verbalmente e fisicamente ". RI 3, ben consapevole di trovarsi nell'illecito, non può - ha continuato il primo giudice - appellarsi alla legittima difesa in quanto la vittima del suo agire non è stata una persona qualsiasi, un delinquente incontrato per strada e che gli ha impartito ordini infondati, ma un agente di polizia che dava seguito alle istruzioni ricevute dai propri superiori conformandosi alle modalità previste per quel genere d'intervento. Pertanto - ha concluso sulla questione il primo giudice - RI 3 era, come " qualunque cittadino privato (...) tenuto a seguire le istruzioni fornite dalle forze dell'ordine ed a collaborare con le medesime " (sentenza impugnata, pto 2.11., pag. 18).

#### **E. 6.2**

Il ricorrente, dopo avere ricordato il tenore dell'art. 15 CP e dell'art. 16 cpv. 2 CP, rileva che il primo giudice " ha ingiustamente omesso di applicare questi principi ", malgrado dalla ricostruzione dei fatti sia emerso che il fermo eseguito dalla polizia con la forza fosse privo di giustificazione. A sostegno della propria tesi, l'insorgente richiama le testimonianze, rilasciate dagli agenti in corso d'inchiesta ed al dibattimento, da cui emerge che lo sgombero è avvenuto in maniera " abbastanza pacifica ". In particolare, il ricorrente sottolinea che il teste \_\_\_\_\_ ha dichiarato durante l'istruttoria predibattimentale che " gli occupanti [...] non hanno assolutamente usato violenza e non sono stati aggressivi fisicamente e hanno proceduto a quanto gli si era detto, e quindi a liberare la casa e uscire (VI Polizia teste \_\_\_\_\_ 07.04.2009) ". Per il ricorrente, le successive acce discussioni fra occupanti e poliziotti sono state causate dalle " ingiustificate e contraddittorie decisioni di chi dirigeva l'operazione di polizia ". Al proposito, il ricorrente cita le dichiarazioni rese al dibattimento da \_\_\_\_\_ secondo cui " v i era un cittadino straniero, italiano. In un primo momento si era deciso di lasciarlo andare, ma in seguito si è deciso di fermarlo per la verbalizzazione a \_\_\_\_\_. Questa decisione ha fatto arrabbiare i compagni, che hanno cominciato a venirci contro, con insulti, ma anche con la forza fisica. Spintoni e calci. Ad un certo punto ho detto agli agenti che bisognava procedere al fermo di tutti (verbale dibattimentale, teste \_\_\_\_\_, pag. 11) ". Da questa testimonianza e da altri atti istruttori, non meglio precisati, l'insorgente deduce che il suo ammanettamento non rispondeva ad alcuna necessità e che non vi era nessuna concreta minaccia per l'incolumità fisica degli agenti o di terzi né per altro bene di polizia. A suo dire, l'uso della coercizione fisica da parte degli agenti di polizia, in superiorità numerica rispetto agli occupanti, non era affatto giustificato e, pertanto, egli - costretto con la faccia rivolta verso il cruscotto dell'auto e con le mani bloccate dietro la schiena - era legittimato a reagire cercando di tenere a distanza l'aggressore così come poteva. Egli conclude, dunque, invocando l'applicazione dell'art. 15 CP e, in via subordinata, qualora fossero stati superati i limiti della legittima difesa, l'applicazione dell'art. 16 cpv. 2 CP sostenendo di avere agito " in una situazione di scusabile eccitazione e sbigottimento, di fronte all'improvvisa e ingiustificata (tenuto conto che la situazione era sostanzialmente pacifica) intenzione degli agenti di ammanettarlo e portarlo via " (ricorso, pto 13, pag.16-18).

### **E. 6.3**

In forza dell'art. 15 CP, ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri (legittima difesa esimente). Secondo dottrina, è ingiusta ai sensi della predetta disposizione l'aggressione o la minaccia di un'aggressione lesiva di un bene giuridicamente protetto, ovvero la minaccia che violi oggettivamente l'ordinamento giuridico. E' tale l'intervento di una pubblica autorità che agisce al di fuori di un obbligo o di un'autorizzazione legale (Seelmann , Basler Kommentar, Strafrecht I, 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 15, n. 7, pag. 338; Monnier, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 15, N. 8-9, pag.188-189). Dottrina e giurisprudenza hanno al riguardo precisato che, qualora un'autorità agisca illecitamente, chi è parte lesa dovrà di principio adire le vie legali per ripristinare una situazione di legalità, potendo avvalersi a giusto titolo della legittima difesa solo in presenza di un illecito palese e se gli stessi rimedi giuridici non offrano una protezione sufficiente (Monnier, op. cit., ad art. 15, N. 9, pag.188-189; DTF 98 IV 45 consid. 4 lett. b). In particolare, per il Tribunale federale un atto compiuto da una pubblica autorità è illegale se la stessa è incompetente, se non osserva essenziali forme prescritte dalla legge o se abusa del suo potere di apprezzamento, segnatamente violando il principio

della proporzionalità. Per l'Alta Corte federale, qualora l'illegalità sia manifesta, chi ne è colpito potrà impunemente opporsi per ristabilire l'ordine legale sempre che, come detto, non siano esperibili rimedi giuridici atti a garantire una protezione sufficiente (STF del 8 novembre 2008 6B\_393/2008 consid. 2.1; STF del 16 agosto 2007 6B\_113/2007 consid. 2.5; DTF 98 IV 45 consid. 4 lett. b)). La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente o già in corso, ma non concluso (STF del 12 maggio 2005 6S.29/2005 consid. 3.1; STF del 12 agosto 2003 6S.154/2003 consid. 2.1; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 15, N. 7, pag. 93-94 ). Questa condizione non è realizzata se l'attacco è cessato o se non sono dati ancora i presupposti perché si realizzi . C'è minaccia imminente di un'aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto non basta. Colui che si pretende minacciato deve provare l'esistenza di circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima difesa. È il caso quando l'aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara allo scontro o gesticola in modo da far pensare che egli passerà all'atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (STF del 7 febbraio 2005 6S.384/2004 consid.

#### **E. 6.4**

Dalla sentenza impugnata emerge che, a sgombero avvenuto, la polizia ha deciso di fermare RI 1, cittadino italiano, per sentirlo presso gli uffici di \_\_\_\_\_ e che - nonostante sia stato loro spiegato “ che cosa sarebbe successo, che avremmo semplicemente proceduto alla verbalizzazione del ragazzo” ( verbale dibattimento, audizione \_\_\_\_\_, pag 13) - gli ormai ex-occupanti hanno reagito a questa decisione aggredendo verbalmente e fisicamente le forze dell'ordine. Ai disordini generati dalla reazione dei giovani ha fatto seguito la legittima decisione del tenente \_\_\_\_\_ di procedere al fermo di tutti i manifestanti presenti (sentenza impugnata, consid. 2.5.-2.6., pag. 14-15) . Inutilmente, il ricorrente cerca di proporre una diversa ricostruzione dei fatti con l'extrapolazione dal suo contesto di una dichiarazione resa dal teste \_\_\_\_\_ il 7 aprile 2009, cioè di una risultanza al cui utilizzo lo stesso insorgente si è opposto giusta l'art. 227 cpv. 2 CPP TI. Infatti, anche volendo lasciar perdere la contraddittorietà procedurale in cui cade il ricorrente, non è qui in discussione se lo sgombero della casa è avvenuto in modo pacifico o meno. In discussione e rilevante per la questione sollevata è l'accertamento - sostanzialmente incontestato e, comunque, operato senza arbitrio dal primo giudice - secondo cui è a seguito della decisione delle forze dell'ordine - decisione successiva allo sgombero della casa - di tradurre RI 1 negli uffici di \_\_\_\_\_ che sono iniziate aggressioni verbali e fisiche da parte dei manifestanti contro gli agenti di polizia. In questa fase di scontro fisico voluto dai manifestanti, legittima è da ritenersi anche la procedura di fermo e di ammanettamento eseguita dalla polizia nei confronti di chi, come RI 3, faceva parte del gruppo di riottosi. In effetti, è sostanzialmente incontestato che il ragazzo - unitamente ad altri compagni (verbale dibattimento, teste \_\_\_\_\_, pag. 11; verbale dibattimento, teste \_\_\_\_\_, pag. 13; verbale dibattimento, audizione di un occupante, pag. 17-18) - non si è limitato a fare resistenza passiva ma si è opposto alle forze dell'ordine scalciano e dimenandosi. Ritenuto che non è nemmeno preteso che, nella procedura di fermo e di ammanettamento, i poliziotti si siano lasciati andare ad episodi di violenza, forza è concludere che l'intervento è stato, non soltanto legittimo, ma pure adeguato e proporzionato (sentenza impugnata, consid 2.11., pag 18). Ritenuto, infine, come la legittimità dell'intervento delle forze dell'ordine fosse del tutto riconoscibile e riconosciuta da parte dei giovani che erano, peraltro, “ perfettamente consapevoli di essere nell'illecito ” (sentenza impugnata, consid. 2.11, pag

18), non può entrare in linea di conto l'ipotesi di una legittima difesa ai sensi dell'art. 15 CP in assenza, già, del presupposto di una minaccia ingiusta. Non configurando il suo agire nei confronti dell'agente PC 4 una legittima difesa, tantomeno può l'insorgente appellarsi all'art. 16 cpv. 2 CP, presupponendo anche quest'ultimo un'ingiusta aggressione. Anche su questo punto, il ricorso deve essere respinto.

#### **E. 7**

Da ultimo il ricorrente sostiene, senza argomentare alcunché, che il primo giudice ha violato l'art. 123 CP. Questa accennata censura, in quanto non motivata, è irricevibile.

#### **E. 8**

In esito a quanto suesposto, le condanne di RI 1, RI 2 e RI 3 per i reati di violazione di domicilio e danneggiamento relativi ai fatti del 29 maggio 2009 presso l'albergo PC 1 sono annullate e gli atti sono rinviati alla Pretura penale per nuovi accertamenti e per un nuovo giudizio e una nuova decisione anche sugli oneri processuali di prima sede. Per il rimanente, la sentenza impugnata è confermata.

#### **E. 9**

Sulle spese e le ripetibili di questa sede Gli oneri processuali del presente giudizio sono posti per 2/3 a carico dello Stato e per 1/3 a carico del ricorrente RI 3 (art. 9 cpv. 1 CPP TI e 15 cpv. 2 CPP TI). Lo Stato rifonderà ripetibili ai ricorrenti, assistiti dal medesimo legale, nella misura di fr. 200.- a RI 1, di fr. 200.- a RI 2 e di fr. 100.- a RI 3; quest'ultimo rifonderà alla parte civile PC 4, assistito da un legale, un'indennità di fr. 400.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP TI). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, le condanne di RI 1, RI 2 e RI 3 per i reati di violazione di domicilio e danneggiamento relativi ai fatti del 29 maggio 2009 presso l'albergo \_\_\_\_\_ sono annullate e gli atti sono rinviati alla Pretura penale per nuovi accertamenti e per un nuovo giudizio. Per il rimanente, la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di

giustizia fr. 400.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 600.- sono posti per 2/3 a carico dello Stato e per 1/3 a carico del ricorrente RI 3. Lo Stato rifonderà ripetibili ai ricorrenti, nella misura di fr. 200.- a RI 1, di fr. 200.- a RI 2 e di fr. 100.- a RI 3; quest'ultimo rifonderà alla parte civile PC 4 fr. 400.- per ripetibili. 3.

Intimazione a: (PC) 4. Comunicazione a: P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici  
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.